

Associazione Sportiva Dilettantistica PEGASO APS
Statuto Sociale

Denominazione - sede - scopo

Art.1 - È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione sportiva dilettantistica denominata "**PEGASO Associazione Sportiva dilettantistica APS**", in sigla "**PEGASO A.S.D. APS**". Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art.2 - Essa ha sede legale nel Comune di Modena (MO). L'Assemblea dei Soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre Associazioni od Enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Art.3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse principalmente alla pratica del CALCIO e poi della GINNASTICA e del PODISMO. Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di gestire ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del CALCIO, GINNASTICA, PODISMO in particolar modo nei confronti dei minori e delle loro famiglie.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive per la pratica delle discipline sportive sopra citate nonché lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme e le direttive del CONI e tutte le disposizioni statutarie ed i regolamenti dell'Ente di promozione sportiva Centro Sportivo Italiano (CSI) a cui l'Associazione aderisce.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La durata dell'Associazione è fissata sino alla 31.12.2050

Patrimonio ed esercizi sociali

Art.4 - Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività sportive previste dal presente Statuto.

Art.5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 agosto di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto *dall'articolo 13* del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- a. potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate inferiori a 220.000,00 €;
- b. in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- c. dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- d. dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi *dall'articolo 6* del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un *milione* di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.



Se l'Associazione ha entrate annue superiori a *centomila* euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro **quattro** mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Soci

Art.6 - Sono soci le persone fisiche ed enti del Terzo Settore (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Art.7 - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro **60 giorni** dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato fatto salvo art. 10 Il comma.

Art.8 - Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Anche in questo caso l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo art. 10 Il comma.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e si basa su criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9 - I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art.10 - La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del *secondo* mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro **3 mesi** si intende automaticamente *escluso* a fare tempo dalla data di accertamento definitivo dell'inadempienza.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione

dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal *trentesimo giorno* successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il collegio arbitrale di cui *all'articolo 25* del presente Statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Organi sociali

Art.11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Assemblea dei soci

Art.12 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro *sei mesi* dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione o a mezzo di sito web o inviata a mezzo fax/e-mail, almeno *7 giorni* prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza attraverso l'utilizzo di mezzi telematici.

Art.13 - L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l'eventuale nomina dell'Organo di controllo, se nominato;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei Liquidatori.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione si veda quanto previsto *all'articolo 24* del presente Statuto.

Art.14 - Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Non è ammesso il voto plurimo.

Art.15 - Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede e sul sito web se esistente.

Consiglio Direttivo

Art.16 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di **3** (tre) a un numero massimo di **7** (sette) membri eletti tra i soci dell'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio deve convocare l'assemblea per la sostituzione ovvero la riduzione dei membri del Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art.17 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art.18 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art.19 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.20 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art.21 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Allegato alla delibera

Organo di controllo

Art.22 - Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Libri sociali

Art.23 - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto, anche in formato elettronico a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto, anche in formato elettronico, a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro **30** giorni dalla data della ricezione della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Scioglimento

Art.24 - L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci delibera, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione.

I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).



Controversie

Art.25 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Modena.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro *90 giorni*.

Legge applicabile

Art.26 - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di Enti e Associazioni sportive dilettantistiche nonché alle norme e alle direttive del CONI e agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di promozione sportiva Centro Sportivo Italiano (CSI).